
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Lo Spaventapasseri"

TITOLO PRIMO

NORME FONDAMENTALI

Articolo 1

(costituzione)

L'associazione "**Lo Spaventapasseri**", costituita con atto ricevuto il 9 marzo 2009 dal dottor **Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo**, è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2

(sede)

L'Associazione ha sede in **Castellar alla via Maestra, 36**.

Articolo 3

(scopo)

L'Associazione **non ha scopo di lucro** e si propone di: -----

- riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo ed alla tutela delle risorse socio-culturali del paese di Castellar e delle zone limitrofe;
- divulgare la conoscenza della cultura, dell'arte e delle tradizioni locali, con particolare riguardo a quelle della civiltà contadina;
- sensibilizzare la comunità locale alla tutela ed alla salvaguardia delle risorse naturali della zona;
- organizzare autonomamente o in collaborazione con altri enti la tradizionale festa dedicata agli spaventapasseri - che si svolge ogni anno a Castellar nel mese di maggio - avendo cura di diffondere la cultura e le tradizioni che stanno alla base di questa particolare iniziativa.

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali l'Associazione potrà in via meramente esemplificativa: -----

- organizzare eventi, manifestazioni e mostre;
- pubblicare giornali, riviste, bollettini, opuscoli, libri, studi e ricerche;
- coinvolgere, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, soggetti diversamente abili e svantaggiati nello svolgimento delle diverse attività;
- ricorrere ad ogni forma di finanziamento da parte di soggetti pubblici e privati, nonchè accedere ai programmi di finanziamento previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 4

(durata)

L'Associazione ha durata **illimitata**.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI


Articolo 5

(requisiti e generalità)

L'iscrizione all'Associazione è **libera ed aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età**.

Gli associati - che hanno **tutti uguali diritti** - si distinguono in: -----

- **fondatori**: i firmatari dell'atto costitutivo;
- **ordinari**: le persone che aderiscono all'Associazione versando la



quota di iscrizione annua. -----
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----
Coloro che non abbiano raggiunto la maggior età, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, potranno collaborare con tempi e modalità da determinarsi con opportuno Regolamento. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **(ammissione)** -----

Per essere ammessi all'Associazione, è necessario presentare **domanda scritta** al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza; in caso di delibera favorevole il nuovo associato deve versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e per la prima volta stabilita nell'atto costitutivo. -----
Anche gli associati fondatori sono tenuti a versare la quota di iscrizione. -----

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **(perdita della qualità di associato)** -----

La qualità di associato è **vitalizia** e si perde per decesso, esclusione, recesso e per il mancato versamento della quota annua. -----

Il recesso è consentito in qualsiasi momento. -----

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'associato il cui atteggiamento si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite dall'Associazione. -----

La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto su quote del patrimonio, anche per quanto conferito direttamente dall'associato uscente. -----

----- **TITOLO TERZO** -----

----- **ORGANI** -----

----- **Articolo 8** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea degli associati; -----

b) il Consiglio Direttivo. -----

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione. -----

a) Assemblea degli associati -----

----- **Articolo 9** -----

----- **(generalità)** -----

L'Assemblea degli associati è **l'organo deliberativo primario** e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione. -----

L'Assemblea dà le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. -----

Ad essa hanno dovere e diritto d'intervenire tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **(funzioni)** -----

L'Assemblea degli associati: -----

- delibera sugli indirizzi e sui programmi dell'Associazione, nel rispetto del dettato statutario; -----
- approva i bilanci preventivo e consuntivo; -----
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, attribuendone le funzioni; -----
- delibera sulle modifiche dello Statuto; -----
- approva regolamenti per l'organizzazione interna; -----
- delibera sull'esclusione degli associati; -----
- delibera sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulle scelte per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera infine su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **(convocazione)** -----

L'Assemblea degli associati è **convocata** dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. -----

La convocazione della prima Assemblea dovrà avvenire **entro il 31 dicembre 2009** dalla costituzione dell'Associazione. -----

Il Presidente può inoltre convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno un quinto degli associati, con istanza scritta. -----

L'Assemblea degli associati è convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo. -----

Ciascun associato, in caso di impedimento, può farsi **rappresentare** in Assemblea da un altro associato, con delega scritta. -----

Non sono consentite più di due deleghe per ciascun associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo. -----

La convocazione degli associati avviene mediante avviso scritto comunicato a ciascuno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **(deliberazioni)** -----

L'Assemblea degli associati è **presieduta** dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato presente più anziano di età. -----


Il Presidente dell'Assemblea degli associati nomina un **Segretario** e, se necessario, tre scrutatori. -----

Il Segretario redige il **verbale** dell'Assemblea. -----

Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al Segretario. -----

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese **a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.** -----

In seconda convocazione - che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima - le deliberazioni sono prese **a maggio-**



ranza di voti e con la presenza di almeno un terzo degli associati.

Per deliberare modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

b) Consiglio Direttivo

Articolo 13

(composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto **da tre a cinque membri**, scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea degli stessi, che assegna le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Segretario, ad eccezione del primo Consiglio designato nell'atto costitutivo.

I componenti durano in carica **tre anni** e possono essere rieletti.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono, entro quindici giorni, a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati entro trenta giorni, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 14

(poteri)

Il Consiglio Direttivo è investito dei **più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria** dell'Associazione, senza limitazione e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative, non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo fissa altresì l'**importo della quota di iscrizione** annuale per gli associati; per la prima volta tale quota viene stabilita in sede di costituzione.

Articolo 15

(riunioni e deliberazioni)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori (**Consiglio totalitario**).

Il Consiglio è validamente **costituito con** la presenza della **maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti**.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

----- **(Presidente)** -----

Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione. -----
Egli presiede, oltre che le riunioni del Consiglio Direttivo, anche le riunioni dell'Assemblea degli associati. -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente firma, unitamente al Segretario verbalizzatore, i verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni dell'Assemblea. -----

Al Presidente possono essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio Direttivo. -----

----- **TITOLO QUARTO** -----

----- **PATRIMONIO** -----

----- **Articolo 17** -----

----- **(composizione)** -----

Il patrimonio è costituito da: -----

a) beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione; -----

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. -----

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: -----

a) quote associative; -----

b) proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali; -----

c) erogazioni di enti o privati, donazioni e lasciti; -----

d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **(divieto di distribuzione di utili o riserve)** -----

E' fatto **assoluto divieto** di distribuzione - anche in modo indiretto - di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **(esercizio finanziario)** -----

L'esercizio finanziario si chiude al **31 dicembre di ogni anno**. -----

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero - qualora particolari esigenze lo richiedano - entro 180 (centoottanta) giorni dalla stessa. -----

Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti. -----

----- **TITOLO QUINTO** -----

----- **NORME TRANSITORIE E FINALI** -----


----- **Articolo 20** -----

----- **(scioglimento e liquidazione)** -----

Lo scioglimento dell'Associazione è **deliberato dall'Assemblea** con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dal precedente articolo 12, ultimo comma. -----

L'Assemblea provvederà alla nomina di **uno o più liquidatori** e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non associati. --

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere **devoluto** ad altra asso-



ciazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

(non commercialità)

Si riassumono le disposizioni previste per le associazioni non commerciali **dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460** e contenute nel presente Statuto:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 22

(rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del **Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.**

visto per inserzione,


in Saluzzo addì 9 marzo 2009.

Sottoscritto in originale:

Mellano Giorgio
Serena Borretta
Morello Marco
Silvano Borretta
Bruno Maiolo

Elio Quaglia Notaio (impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, composto
di sei fogli e rilasciata da me dott. Eno QUAGLIA
Notaio in Saluzza, ad uso fiscale
Saluzza, addì 17 marzo 2009



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Eno Quaglia'. The signature is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN SALUZZA' around the top edge and 'QUAGLIA' at the bottom. There are also two small stars on either side of the name 'QUAGLIA'.